

Sottoscritta l'ipotesi di contratto sui trasferimenti del prossimo anno. Che si adegua alla legge

Mobilità, priorità se c'è domicilio

La residenza non basta per ottenere vantaggi nei cambi di sede

di Antimo Di Geronimo

I docenti e i non docenti che intenderanno avvalersi della precedenza nei trasferimenti, perché assistono un disabile grave, dovranno indicare nella domanda la preferenza per il comune dove ha domicilio l'assistito. Perché la residenza non basta più. Sempre che siano in grado di provare di prestare l'assistenza in via esclusiva.



La novità è contenuta nell'ipotesi di contratto sulla mobilità siglata dai rappresentanti dei sindacati Cgil, Cisl, Snals e Gilda-Unams e dai rappresentanti dell'amministrazione scolastici il 16 dicembre scorso. La modifica si è resa necessaria perché la legge 183/2010 ha modificato la legge 104/92 che riguarda la tutela per i disabili e chi li assiste, specificando che ai fini dell'accesso ai relativi diritti, assume rilievo il domicilio e non la residenza dell'assistito. E quindi le parti hanno ritenuto di adeguare le disposizioni contrattuali alla legge in vigore. Nessuna modifica, invece, è stata introdotta nel regime delle condizioni per accedere alla precedenza. E quindi il lavoratore interessato dovrà dimostrare di essere l'unico familiare in grado di assistere il disabile. Come è sempre avvenuto. E che tale unicità rilevi da elementi oggettivi che impediscano agli altri familiari co-obbligati all'assistenza di effettuare la prestazione. Oppure che l'unicità derivi dalla mancanza di altri co-obbligati. La decisione di non modificare le condizioni di accesso alla precedenza poggia sull'orientamento espresso di recente dal dipartimento della funzione pubblica della presidenza del consiglio dei ministri, con la circolare 13 del 6 dicembre scorso. Il dicastero guidato da Renato

Brunetta, infatti, ha delineato la figura del referente unico dell'assistenza indicato dalla legge quale aventi titolo alla precedenza, rimarcando la sopravvivenza della condizione di esclusività dell'assistenza. D'altra parte, il nostro ordinamento prevede che l'assistenza al familiare costituisca un vero e proprio obbligo. Al punto tale da prevedere sanzioni penali in caso di abbandono dei minori o degli incapaci affidati alla tutela del familiare o di altro tutore (art.591 del codice penale). Oltre tutto tali obblighi sono puntualmente regolati dal codice civile: dall'obbligo all'assistenza morale e materiale tra coniugi (art. 143) ai doveri verso i figli (art.147) e agli obblighi alimentari tra parenti e affini (art.433). E quindi, siccome l'obbligo di assistere il familiare portatore di handicap grave è un obbligo che sussiste in capo a tutti i familiari, sebbene declinato secondo la vicinanza del rapporto familiare, le parti hanno optato per l'unica conclusione possibile. E cioè che per accedere alla precedenza sia necessaria comunque l'esclusività dell'assistenza. Di qui la conferma della precedente disciplina contrattuale. Il tutto con il conforto della funzione pubblica, che ha dedicato un intero paragrafo della circolare 13/2010 alla questione della individuazione del referente unico dell'assistenza. Nel quale ha affermato che è la legge che individua un unico referente per ciascun disabile. E in più citando un parere del Consiglio di stato (5078/2008) lo ha individuato nella persona che assume «il ruolo e la connessa responsabilità di porsi quale punto di riferimento della gestione generale dell'intervento, assicurandone il coordinamento e curando la costante verifica della rispondenza ai bisogni dell'assistito.

Giova ricordare che la responsabilità, a cui fa riferimento la funzione pubblica, può assumere rilievo sul referente unico solo nel caso in cui gli altri co-obbligati siano impossibilitati ad adempiere l'obbligo di assistenza per motivi a loro non imputabili. Ed è proprio il caso del titolare della precedenza. Che risponde alla figura del soggetto che presta assistenza in via esclusiva. Perché gli altri familiari sono impossibilitati alla prestazione per motivi oggettivi oppure non esistono proprio. Di qui la piena legittimità delle condizioni previste dal contratto per accedere alla precedenza.